



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

ORIGINALE

ORDINANZA

N. 16 DEL 08-06-2017

**Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - FOCE TORRENTE
SANT'EGIDIO**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE ed in particolare l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce "l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II";

Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che dispone, "1. Sono di competenza comunale [...omissis...] b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti; [...omissis...] d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;"

Visto altresì l'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, "Informazione al pubblico" che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;..... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni....."*

Visto il Decreto 30 marzo 2010 concernente la "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"

Vista la nota ARPAM 0020732 del 08.06.2017 (pervenuta via PEC), assunta al prot. com.le n. 6436 in pari data avente per oggetto "**D.LGS. 116/2008 – QUALITA' ACQUE DI BALNEAZIONE – INDAGINE CONOSCITIVA**", con il quale veniva comunicato a questo Ufficio il rilevamento di valori eccedenti i limiti previsti dal D.Lgs. 116/2008 a seguito del campionamento da parte dell'ARPAM durante il prelievo a seguito di segnalazione del 07.06.2017 in corrispondenza del punto di campionamento indicato in oggetto (corrispondente alla **foce del Torrente Sant'Egidio -**

IT011044017003), richiedendo congiuntamente a questo ente di adottare misure per la rimozione delle cause dell'inquinamento segnalato, oltre che imporre il divieto di balneazione a scopo cautelativo di porzione della spiaggia direttamente interessata

Considerato che, sulla base di dati pregressi, l'area oggetto di inquinamento può essere così delimitata: 50 metri nord e 50 metri sud del punto di immissione;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;

Visto il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

Visto l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78

Vista la Legge n° 241/1990

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, con particolare riguardo a quanto espresso al comma 5;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

in via cautelativa, IL DIVIETO DI BALNEAZIONE TEMPORANEO

nel tratto di mare COMPRESO tra 50 m a nord e 50 m a sud rispetto al punto di immissione della foce del torrente Sant'Egidio;


DISPONE

- La delimitazione temporanea e urgente delle zone sopra descritta con l'apposizione da parte del Servizio Lavori Pubblici di appositi cartelli riportanti la scritta:

"DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE" ORDINANZA N.16 DEL 08.06.2017

- Che il Comando Polizia Municipale di Cupra Marittima, la Capitaneria di Porto e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 5 vigilino sul rispetto della presente ordinanza.
- Che La seguente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a
 - Ministero della Salute,
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare,
 - Regione Marche,
 - ARPAM,
 - ASUR Area Vasta 5,
 - Capitaneria di Porto di San Benedetto
 - Polizia Municipale di Cupra Marittima
 - Carabinieri Cupra Marittima,
 - Servizio Lavori Pubblici Comune di Cupra marittima,
 - Ufficio Informazioni Turistiche Comune di Cupra Marittima,

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica.



Il Sindaco
Domenico D'Annibali